

CONTRIBUTO PNRR FINO AL 40% A FONDO PERDUTO

1) Chi possono essere i Soggetti beneficiari?

- La CER ovvero
- il **singolo soggetto** che realizza l'impianto (futuro prosumer), tale soggetto dunque può configurarsi come: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)¹, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;

2) Quali sono gli interventi ammissibili?

- **Nuova costruzione** di impianti da fonti rinnovabili ovvero,
- **potenziamento** di impianti da fonti rinnovabili esistenti.

Si specifica che per entrambi i tipi di interventi, la potenza massima di riferimento della singola richiesta potrà essere massimo ≤ 1 MW.

Inoltre, l'impianto oggetto di richiesta dovrà essere situato necessariamente in un comune con popolazione non superiore alle 50.000 unità.

IMPORTANTE

L'avvio lavori deve avere necessariamente luogo in una data successiva alla presentazione della domanda e dell'eventuale concessione del contributo, specificando che² il GSE, all'interno delle regole operative, definisce come **avvio lavori**: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; dunque, per tali voci è possibile sostenere, anticipatamente alla richiesta di contributo, le relative spese, rendicontandole come previsto dalle Linee guida per i Soggetti Attuatori in ambito PNRR. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Si specifica che, una volta che i lavori saranno avviati, occorrerà effettuare la relativa notifica sul portale GSE entro 30 giorni dalla data di inizio.

Inoltre, **non si devono richiedere modifiche** dopo l'invio della richiesta di contributo su GAUDì o GSE relativamente ai dati già forniti su questi portali.

¹ Qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale ed è necessario che il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici 35.11.00 (l'attività principale dell'impresa non può essere la produzione di energia elettrica) e 35.14.00 (l'attività principale dell'impresa non può essere il commercio di energia elettrica).

3) Documentazione da produrre e allegare

La documentazione tecnico-amministrativa propedeutica alla presentazione della richiesta di contributo è la seguente:

- a) Schema elettrico unifilare con indicazione dei gruppi di misura, degli eventuali accumuli e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato (*Riportare nello schema elettrico la potenza nominale complessiva dei moduli fotovoltaici e degli inverter - nel caso di impianti fotovoltaici - ovvero la potenza nominale di ciascun generatore e alternatore - nel caso di impianti alimentati da altre fonti*)
- b) (Solo se presente) Provvedimento di concessione dei/dei contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea
- c) Check list DNSH (*Utilizzare la check list idonea in base alla fonte di alimentazione, come da indicazioni riportate sul sito GSE. Compilarla e ricaricarla in formato PDF*)
- d) Schema di impianto (P&I)
- e) Relazione tecnica
- f) Titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto con annesso progetto autorizzato
- g) Preventivo di connessione dell'impianto e documentazione attestante l'avvenuto invio della sua accettazione
- h) Altra documentazione (*Facoltativo, da utilizzare solo in caso si reputino necessarie eventuali comunicazioni di diffinità dei dati caricati a portale ovvero altre eventuali comunicazioni ritenute importanti*)

4) È possibile richiedere l'anticipo del contributo?

È possibile richiedere l'anticipo dell'eventuale contributo concesso secondo le seguenti logiche:

- Fino al **30%** del contributo concesso (impianti con potenza ≤ 200 kW); in questo caso occorre allegare fideiussione a copertura del 100% e comunicare il conto corrente dedicato;
- Il **40%** del contributo concesso (per impianti che vanno dai 200 ai 1.000 kW): il soggetto Beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.

5) Come richiedo il saldo del contributo?

È possibile richiedere l'erogazione del contributo concesso seguendo i seguenti step:

- 1) Completamento dei lavori e messa in esercizio.
- 2) Entro 24 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto e comunque **non oltre 31/12/2027**.
- 3) Presentazione della rendicontazione finale sul portale GSE.

6) Quali sono quindi le scadenze principali?

- **Presentazione richiesta di contributo:** entro il **30/11/2025**.
- **Completamento dei lavori:** entro **30/06/2026**
- **Esercizio impianto:** entro **31/12/2027**.

7) Il contributo è cumulabile con altre iniziative?

- Il contributo è **compatibile** con: altri fondi **non UE**, spese preliminari, tariffa incentivante (decurtata sino al 50%, tranne in riferimento all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale (si specifica inoltre che, nella modifica apportata dall'ultimo decreto del MASE, tra l'annovero dei soggetti verso cui non vi è decurtazione, sono state aggiunte le persone fisiche, senza specificare se vi siano ricomprese anche le ditte individuali).
- Il contributo **non è cumulabile** con: Superbonus, detrazioni fiscali, fondi UE, altri regimi di aiuto.

8) Quali sono le spese ammissibili?

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono:

- a) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c) acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- d) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- e) connessione alla rete elettrica nazionale;

- f) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- g) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- h) direzioni lavori, sicurezza;
- i) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

• **Tetti massimi di spesa rapportati in €/kW:**

- 1.500 €/kW (≤ 20 kW)
- 1.200 €/kW (20–200 kW)
- 1.100 €/kW (200–600 kW)
- 1.050 €/kW (600–1.000 kW)

8) Quali sono i casi di decadenza del contributo e degli incentivi?

Il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto e, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

a) La **revoca del contributo PNRR** è disposta dal MASE nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità, come indicati al punto uno di questo documento;
- dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per **almeno 5 anni**.

b) Il GSE dispone la **decadenza dal diritto agli incentivi** con l'integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione dei contributi economici spettanti, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.